

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	123
ALLEGATO 1 (Proposte emendative del relatore 3.82, 35.125, 38.176 e del Governo 9.47, 17.196, 20.21, 26.66, 42.02 e relativi subemendamenti)	148
ALLEGATO 2 (Proposte emendative 22.03 e 38.177 del relatore e 20.22, 20.23 e 26.67 del Governo e relativi subemendamenti)	161
ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	130
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari, e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 12.15.

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono in distribuzione gli emendamenti 3.82, 35.125 e 38.176 della relatrice e 9.47, 17.196, 20.21, 26.66 e 42.02 del Governo, e relativi subemendamenti (*vedi allegato 1*), nonché le proposte emendative 22.03 e 38.177 della relatrice e 20.22, 20.23 e 26.67 del Governo e relativi subemendamenti (*vedi allegato 2*). Avverte, inoltre, che sono stati ritenuti irricevibili i subemendamenti non riferiti al testo dell'emendamento o comunque non connessi al tema trattato dall'emendamento medesimo. Avverte altresì che l'articolo aggiuntivo Castiello 35.014 deve intendersi integrato infine dalle seguenti parole: « 5.4 Sorgenti lumi-

nose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici; 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione; 5.6 Sorgenti luminose a LED ».

Davide CRIPPA (M5S) chiede al presidente se ha completato il supplemento di istruttoria richiesto in ordine all'ammissibilità di alcuni emendamenti del relatore e del Governo, in particolare in materia di tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici e di società di ingegneria che, a suo giudizio, sono estranei per materia.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica di non aver ancora completato il supplemento di istruttoria richiesto.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo per richiamo al regolamento, fa presente come la prassi secondo cui è possibile effettuare sostituzioni solo per l'intera seduta preclude, di fatto, ai deputati appartenenti a Commissioni diverse da quella competente in sede referente, la possibilità di seguire le parti del provvedimento di proprio interesse. Al riguardo, ricorda che ieri non è stata consentita la sostituzione della deputata Mannino, in quanto la richiesta era intervenuta nel corso della seduta. Chiede quindi alla presidenza di verificare la sussistenza di precedenti circa la possibilità di consentire sostituzioni in corso di seduta.

Ermete REALACCI, *presidente*, si riserva di fare un approfondimento sulla questione sollevata dal collega Crippa.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, nell'esprimere i pareri riferiti all'articolo 6, invita al ritiro del subemendamento Palmieri 0.6.55.2 esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Bargero 0.6.55.6, Abrignani 0.6.55.3, Vignali 0.6.55.4 e Caparini 0.6.55.7 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti

De Rosa 0.6.55.5, Rubinato 0.6.55.8, De Rosa 0.6.55.9, Scotto 0.6.55.10, De Mita 0.6.55.11, degli identici subemendamenti Bargero 0.6.55.12, Abrignani 0.6.55.13, Vignali 0.6.55.14, Caparini 0.6.55.15 e del subemendamento De Rosa 0.6.55.16, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sul subemendamento Coppola 0.6.55.17. Invita i presentatori al ritiro del subemendamento Palmieri 0.6.55.18, degli identici subemendamenti Bargero 0.6.55.19, Abrignani 0.6.55.20, Vignali 0.6.55.21 e Caparini 0.6.55.22, del subemendamento Palmieri 0.6.55.23, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sul subemendamento Dorina Bianchi 0.6.55.24 a condizione che venga riformulato sostituendo le parole: « di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » con le seguenti: « sentiti i Ministeri, per quanto di competenza, nonché ». Esprime parere contrario sui subemendamenti Liuzzi 0.6.55.25 e 0.6.55.27. Esprime parere favorevole sul subemendamento Dorina Bianchi 0.6.55.29. Invita i presentatori al ritiro del subemendamento De Rosa 0.6.55.30 e degli identici subemendamenti Liuzzi 0.6.55.31, Mannino 0.6.55.32, Pellegrino 0.6.55.33, dei subemendamenti Mannino 0.6.55.35, Dorina Bianchi 0.6.55.36, Castiello 0.6.55.37, Rubinato 0.6.55.38, esprimendo altrimenti parere contrario. Invita al ritiro del subemendamento Vignali 0.6.55.39, riguardo al quale fa presente che l'articolo 25 del decreto interviene sul Codice dei beni culturali e del paesaggio e in particolare sull'autorizzazione paesaggistica semplificata. Invita i presentatori al ritiro degli identici subemendamenti Vignali 0.6.55.51, Caparini 0.6.55.40, esprimendo altrimenti parere contrario. Invita i presentatori al ritiro degli identici subemendamenti Bergamini 0.6.55.49, Vignali 0.6.55.50 e Caparini 0.6.55.41, in quanto ricompresi nella riformulazione del subemendamento Martinnelli 0.6.55.45. Esprime parere favorevole sui subemendamenti Liuzzi 0.6.55.42 e Castiello 0.6.55.44. Esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Mar-

tinelli 0.6.55.45 e Palmieri 0.6.55.46, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro il presentatore del subemendamento Palmieri 0.6.55.47, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sul subemendamento Palmieri 0.6.55.48. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a propria firma 6.55.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore. Riguardo al subemendamento Dorina Bianchi 0.6.55.24, ritiene che possa essere più correttamente riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Con riferimento al subemendamento Vignali 0.6.55.39, rispetto al quale il relatore ha formulato un invito al ritiro, si rimette alla Commissione. Fa presente, in ultimo, che l'emendamento 6.55 del relatore contiene un errore formale in quanto al capoverso articolo 6, comma 1, lettera a) le parole: «dalla data di entrata in vigore» dovrebbero essere correttamente sostituite con le seguenti: «alla data di entrata in vigore».

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, dichiara di condividere la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo sull'emendamento Dorina Bianchi 0.6.55.24. Concorde altresì con il rappresentante del Governo circa la riformulazione proposta al suo emendamento 6.55.

Davide CRIPPA (M5S), chiede alla presidenza una risposta sulla questione relativa alle sostituzioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritenendo che la Commissione procederà all'esame delle sole proposte emendative riferite all'articolo 6, si riserva di fornire nel corso del pomeriggio un riscontro alla questione posta dal collega Crippa.

Davide CRIPPA (M5S) insiste affinché venga data quanto prima una risposta considerato che un'eventuale sostituzione pregiudicherebbe la possibilità di effet-

tuarne una nuova alla ripresa dei lavori, quando la Commissione passerà ad esaminare altri articoli.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che la seduta pomeridiana è una nuova seduta nel corso della quale potranno essere effettuate nuove sostituzioni.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, ritira il subemendamento Palmieri 0.6.55.2.

Cristina BARGERÒ (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore al suo subemendamenti Bargerò 0.6.55.6

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) accetta la riformulazione proposta dal relatore al suo subemendamenti Abrignani 0.6.55.3.

Dorina BIANCHI (NCD) accetta la riformulazione proposta dal relatore al suo subemendamento Vignali 0.6.55.4.

Filippo BUSIN (LNA) accetta la riformulazione del suo subemendamento Caparini 0.6.55.7.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Bargerò 0.6.55.6, Abrignani 0.6.55.3, Dorina Bianchi 0.6.55.4 e Caparini 0.6.55.7 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra il subemendamento a propria firma 0.6.55.5, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.6.55.5.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Rubinato 0.6.55.8: si intende che vi abbia rinunciato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra le finalità del suo subemendamento 0.6.55.9 invitando il relatore e il Governo a rivedere il parere espresso e manife-

stando il proprio consenso anche a un'eventuale riformulazione.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, conferma il parere contrario già espresso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.6.55.9.

Claudia MANNINO (M5S) dichiara di voler sottoscrivere il subemendamento Scotto 0.6.55.10, esprimendo sullo stesso il voto favorevole del suo gruppo. Auspica al riguardo una modifica del parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sullo stesso.

Filiberto ZARATTI (SEL), nel sottolineare le rilevanti finalità per il mondo della scuola sottese al subemendamento Scotto 0.6.55.10, chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sullo stesso.

Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL), dichiara di voler sottoscrivere il subemendamento Scotto 0.6.55.10, esprimendo sullo stesso il voto favorevole del suo gruppo. Auspica al riguardo che il relatore e il Governo riconsiderino il parere contrario precedentemente espresso.

Mirella LIUZZI (M5S), dichiara di voler sottoscrivere il subemendamento Scotto 0.6.55.10.

Paolo COPPOLA (PD), rileva che le istanze sottese al subemendamento Scotto 0.6.55.10 sono già ricomprese nell'emendamento del relatore cui il subemendamento in esame si riferisce.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, sottolinea che la necessità di una rapida attivazione della connessione degli edifici scolastici alle reti a banda ultralarga trova soddisfazione nelle disposizioni contenute nel comma 7-*septies* del suo emendamento 6.55. Nel confermare pertanto il parere già espresso sul subemendamento in esame,

invita i colleghi a presentare un ordine del giorno in materia.

Filiberto ZARATTI (SEL), evidenzia che le istanze del subemendamento in esame non trovano soddisfazione nell'emendamento citato dalla relatrice, auspicando pertanto la sua approvazione.

Il sottosegretario Simona VICARI propone di accantonare l'esame del subemendamento Scotto 0.6.55.10.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, concorda con l'accantonamento del subemendamento in esame.

La Commissione consente.

Giuseppe DE MITA (PI), illustra le finalità del suo subemendamento 0.6.55.11, chiedendo chiarimenti circa il parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo al riguardo.

Serena PELLEGRINO (SEL), dichiara di voler sottoscrivere il subemendamento De Mita 0.6.55.11, non comprendendo le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sullo stesso.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, chiarisce le ragioni per le quali conferma il parere contrario espresso sul subemendamento in esame.

Claudia MANNINO (M5S), si associa alle considerazioni espresse dai colleghi intervenuti.

Il sottosegretario Simona VICARI conferma il parere contrario espresso sul subemendamento in esame, che intende inserire una previsione già contenuta nella normativa vigente in materia.

Davide CRIPPA (M5S), non condivide quanto affermato dal rappresentante del Governo, evidenziando al contrario che le finalità del subemendamento De Mita 0.6.55.11 è quello di delimitare il campo

d'azione di alcune imprese aggiudicatrici di appalti che aggirano il requisito della terzietà.

Tiziano ARLOTTI (PD), evidenzia che l'appalto integrato segue la procedura dell'evidenza pubblica.

Salvatore MATARRESE (SCpI), nel precisare che la procedura seguita nell'appalto integrato tutela gli interessi del committente, rileva che la normativa vigente sugli appalti già disciplina dettagliatamente le procedure in oggetto, prevedendo anche le eventuali sanzioni civili e penali.

Carlo SIBILIA (M5S), dichiara di condividere le finalità del subemendamento De Mita 0.6.55.11, ritenendo di assoluto buon senso il principio in esso contenuto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento De Mita 0.6.55.11.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sul subemendamento Scotto 0.6.55.10, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Simona VICARI concorda con la relatrice, esprimendo pertanto parere favorevole sul subemendamento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il subemendamento Scotto 0.6.55.10 (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Barbero 0.6.55.12: si intende che vi abbia rinunciato.

Dorina BIANCHI (NCD), ritira il suo subemendamento 0.6.55.14.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), chiede le motivazioni che sottendono alle disposizioni contenute nel comma 7-*quater* dell'emendamento della relatrice, che il suo

subemendamento 0.6.55.13 mira a sopprimere.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, conferma il parere contrario già espresso al riguardo.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira il suo subemendamento 0.6.55.13.

Filippo BUSIN (LNA), insiste per la votazione del subemendamento Caparini 0.6.55.15, di cui è cofirmatario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento Caparini 0.6.55.15.

Salvatore MICILLO (M5S), illustra le finalità del subemendamento De Rosa 0.6.55.16.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.6.55.16; approva quindi il subemendamento Coppola 0.6.55.17 (*vedi allegato 3*).

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), ritira il subemendamento Palmieri 0.6.55.18.

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto che gli identici subemendamenti Barbero 0.6.55.19, Abrignani 0.6.55.20, Vignali 0.6.55.21 e Caparini 0.6.55.22 sono stati ritirati dai presentatori. Prende atto altresì del ritiro del subemendamento Palmieri 0.6.55.23.

Dorina BIANCHI (NCD), accetta la riformulazione proposta del suo subemendamento 0.6.55.24.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il subemendamento Dorina Bianchi 0.6.55.24, (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Mirella LIUZZI (M5S), illustra le finalità del suo subemendamento 0.6.55.25.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento Liuzzi 0.6.55.25.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustra il subemendamento Liuzzi 0.6.55.27, del quale è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), intervenendo sul subemendamento Liuzzi 0.6.55.27, condivide l'esigenza di scongiurare la redazione di leggi-regolamento, che contrastano con l'imprescindibile esigenza di semplificazione della legislazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, concorda con l'esigenza manifestata dai colleghi intervenuti, ricordando l'incredibile mole di interventi legislativi operati sul codice degli appalti.

Davide CRIPPA (M5S), richiama il contenuto dell'emendamento a sua firma (11.3) presentato all'A.C. 2568, ed approvato il 31 luglio scorso, invitando il relatore e il Governo a tenerne conto in modo da evitare una contraddizione nel quadro normativo di riferimento.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, conferma il parere contrario sul subemendamento Liuzzi 0.6.55.27, ritenendo che non si ravvisa alcuna contraddizione tra le disposizioni in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento Liuzzi 0.6.55.27; approva quindi il subemendamento Dorina Bianchi 0.6.55.29 (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustra le finalità del suo subemendamento 0.6.55.30.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.6.55.30.

Mirella LIUZZI (M5S), illustra le finalità del subemendamento 0.6.55.31.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sul subemendamento Liuzzi 0.6.55.31, richiama l'esigenza di garantire la tutela del paesaggio.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), esprime perplessità sulla formulazione del comma 4 dell'emendamento della relatrice 6.55, che il subemendamento Liuzzi 0.6.55.31 è volto a sopprimere.

Filiberto ZARATTI (SEL), si associa alle osservazioni del collega Latronico.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, rileva che il comma 4 citato riproduce il contenuto originario del testo del decreto-legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge gli identici subemendamenti Liuzzi 0.6.55.31 e Pellegrino 0.6.55.33.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustra le finalità del subemendamento Mannino 0.6.55.35, raccomandandone l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento Mannino 0.6.55.35.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, modificando il parere in precedenza formulato, esprime parere favorevole sul subemendamento Dorina Bianchi 0.6.55.36.

Il sottosegretario Simona VICARI concorda con la nuova proposta di parere sul subemendamento Dorina Bianchi 0.6.55.36, da ultimo formulata dalla relatrice.

La Commissione approva quindi il subemendamento Dorina Bianchi 0.6.55.36 (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto che il subemendamento Castiello 0.6.55.37 è stato ritirato; non essendo presente il presentatore, dichiara altresì

decaduto il subemendamento Rubinato 0.6.55.38.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel fare proprio il subemendamento Rubinato 0.6.55.38, non comprende le ragioni per cui il Governo e la relatrice hanno espresso sullo stesso parere contrario.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Rubinato 0.6.55.38.

Dorina BIANCHI (NCD) ritira i subemendamenti Vignali 0.6.55.39 e 0.6.55.51, di cui è cofirmataria.

Davide CRIPPA (M5S), con riferimento ai subemendamenti testé ritirati, fa presente che, da un punto di vista regolamentare, non dovrebbero essere consentiti subemendamenti aggiuntivi.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Caparini 0.6.55.40.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti Bergamini 0.6.55.49, Vignali 0.6.55.50 e Caparini 0.6.55.41 sono stati ritirati.

Paolo COPPOLA (PD), intervenendo sul subemendamento Liuzzi 0.6.55.42, fa presente che lo stesso, recando disposizioni di carattere aggiuntivo, avrebbe dovuto essere ritenuto inammissibile.

Davide CRIPPA (M5S), contestando le osservazioni testé svolte dall'onorevole Coppola, evidenzia che le norme regolamentari sul vaglio di ammissibilità delle proposte emendative dovrebbero trovare uniforme applicazione nei confronti di tutti i gruppi parlamentari.

Ermete REALACCI, *presidente*, osserva che la Presidenza ha sempre adottato criteri uniformi in materia di vaglio delle ammissibilità delle proposte emendative.

Mirella LIUZZI (M5S), illustrando il subemendamento a sua firma 0.6.55.42, osserva come l'emendamento del relatore

cui si riferisce abbia, a suo avviso, impropriamente stravolto il testo originario del decreto-legge.

La Commissione approva quindi il subemendamento Liuzzi 0.6.55.42 (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sul subemendamento Castiello 0.6.55.44, ne contesta l'ammissibilità, dal momento che esso introduce materie estranee al contenuto proprio del provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, ribadisce che la Presidenza ha adottato criteri uniformi in materia di vaglio delle ammissibilità delle proposte emendative.

La Commissione approva il subemendamento Castiello 0.6.55.44 (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sul subemendamento Martinelli 0.6.55.45, ne contesta l'ammissibilità, dal momento che esso introduce materie estranee al contenuto proprio del provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che i subemendamenti dei quali si contesta l'ammissibilità sono, in realtà, sostanzialmente riproductivi di precedenti proposte emendative riferite al testo del provvedimento, già dichiarate ammissibili.

Davide CRIPPA (M5S) contesta nuovamente i criteri di ammissibilità seguiti dalla Presidenza con riferimento ai subemendamenti in esame, finalizzati all'introduzione di argomenti non previsti dal testo originario del decreto-legge.

La Commissione approva quindi gli identici subemendamenti Martinelli 0.6.55.45 (*Nuova formulazione*) e Palmieri 0.6.55.46 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto che il subemendamento Palmieri 0.6.55.47 è stato ritirato.

La Commissione approva quindi il subemendamento Palmieri 0.6.55.48 (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento 6.55 del relatore, ne chiede la votazione per parti separate.

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto della richiesta di votazione per parti separate e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.55 alle 21.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari e il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 22.

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, fornisce indicazioni sui lavori della Commissione, in particolare prospettando di non effettuare sedute notturne nella giornata di domani e di procedere con l'esame del provvedimento nella giornata di venerdì. Avverte, quindi, che nel prosieguo della discussione sarà ammesso un intervento per gruppo, di durata non superiore a un minuto, su ogni emendamento posto in votazione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), ricordando che la scelta di limitare i tempi di intervento non è obbligatoria ai sensi del Regolamento, osserva che la riduzione dei tempi di discussione verrà applicata proprio agli articoli più rilevanti e delicati, che ancora restano da esaminare. Ritiene che anche questa decisione del presidente confermi la volontà della maggioranza di non discutere il merito delle misure contenute nel decreto-legge. Rileva altresì l'esigenza che siano resi noti i pareri del relatore e del Governo su tutti gli emendamenti ancora da esaminare, per avere un'idea complessiva dell'atteggiamento che maggioranza e Governo intendono tenere.

Alessandro DI BATTISTA (M5S), in relazione all'andamento dei lavori prospettato dal presidente, comunica di aver avuto notizia che la votazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione dei componenti della Corte costituzionale potrebbero essere fissate per venerdì.

Ermete REALACCI, *presidente*, in relazione all'osservazione del collega De Rosa, evidenzia che la Commissione ha esaminato uno degli articoli più delicati, l'arti-

colo 7, relativo alla gestione di risorse idriche. Comprende comunque l'esigenza che il relatore fornisca indicazioni sul suo atteggiamento rispetto alle misure più rilevanti contenute nel decreto-legge.

Claudia MANNINO (M5S) sottolinea l'inopportunità di aver limitato ai soli segnalati la votazione degli emendamenti presentati, che erano stati attentamente valutati nella fase della loro predisposizione, mentre non è stato posto alcun limite alla possibilità di porre in votazione subemendamenti agli emendamenti del relatore e del Governo.

Davide CRIPPA (M5S) chiede al presidente di illustrare alla Commissione le regole che vengono seguite in materia di sostituzioni per una singola seduta, come si era impegnato a fare nella precedente seduta.

Ermete REALACCI, *presidente*, riferisce che, con riferimento alla questione procedurale relativa alle sostituzioni per la seduta – c.d. sostituzioni *ad diem* – posta dall'onorevole Crippa, la richiesta di sostituzione *ad diem* è presentata al presidente della Commissione di norma all'inizio della seduta. Sono comunque ammissibili richieste di sostituzioni in corso di seduta, ma non in pendenza di votazione, a condizione che il deputato membro effettivo da sostituire non abbia già partecipato alla seduta stessa (ad esempio intervenendo per dichiarazione di voto o prendendo parte materialmente a votazioni). Ciò al fine di evitare un avvicendamento di deputati, pregiudizievole alla serietà dei lavori della Commissione.

È esclusa la possibilità per il deputato membro della Commissione sostituito all'inizio della seduta di tornare a partecipare, come membro effettivo, ai lavori della Commissione nel corso della seduta stessa ed è altresì inammissibile la sostituzione del deputato sostituito.

Il comma 4 dell'articolo 19 del Regolamento fa riferimento inoltre alla sostituzione «*per l'intero corso della seduta*». Sulla base della prassi, sono da conside-

rarsi, ai fini delle sostituzioni, nuove e autonome sedute, oltre alle sedute specificamente convocate, quelle di prolungamento pomeridiano o notturno non previsto. Per effetto di tale interpretazione, deve ritenersi quindi escluso che la ripresa della seduta, dopo una breve sospensione, possa considerarsi nuova seduta e deve ritenersi altresì escluso che sia una nuova seduta il prolungamento notturno di una seduta serale già previsto.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia la difficoltà di verificare se un componente della Commissione sia presente o abbia partecipato a una votazione, in considerazione del fatto che le votazioni sono effettuate per alzata di mano.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che si intendono in ogni caso presenti i deputati che hanno votato o sono intervenuti.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce che nei lavori in Commissione in sede referente non è possibile individuare quali deputati abbiano votato, dal momento che non è ammessa la votazione nominale. Ritiene pertanto che la questione da lui sollevata debba essere affrontata dalla Giunta per il Regolamento.

Ermete REALACCI, *presidente*, rassicura il collega Crippa in ordine al controllo di eventuali abusi. Concorda in ogni caso sull'esigenza che la questione sia precisata nell'ambito della riforma del Regolamento che è in fase di definizione.

Ricorda che, a seguito dei lavori svolti nella precedente seduta, la Commissione deve procedere alla votazione dell'emendamento 6.55 del relatore, per il quale era stata chiesta la votazione per parti separate, nel senso di votare separatamente ciascun comma dell'emendamento stesso.

Claudia MANNINO (M5S), osservando che le Commissioni che dovevano esaminare il provvedimento in sede consultiva hanno emanato i prescritti pareri, chiede

che questi vengano esaminati dalla Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene che sia più opportuno procedere a tale esame dopo aver concluso la votazione delle proposte emendative. Osserva che in ogni caso il parere della Commissione bilancio sarà reso sul testo come risultante dalle proposte emendative approvate.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le parti relative ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'emendamento 6.55 del relatore (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, comunica che, in seguito all'approvazione dell'emendamento a sua firma 6.55, risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, ad eccezione degli emendamenti Coppola 6.42 e 6.43. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Coppola 6.42. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Coppola 6.43, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le parole « a dare avvio ».

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti Coppola 6.42 e 6.43.

Mirella LIUZZI (M5S) si dichiara favorevole all'emendamento Coppola 6.42, pur sottolineando le difficoltà di accedere ai finanziamenti della Cassa depositi e prestiti.

La Commissione approva l'emendamento Coppola 6.42 (*vedi allegato 3*).

Paolo COPPOLA (PD) accetta la proposta di riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 6.43.

Mirella LIUZZI (M5S), dichiarandosi favorevole all'emendamento Coppola 6.43, come riformulato, si rammarica che relatore e Governo non abbiano espresso parere favorevole su un proprio emendamento avente analoghe finalità. Rileva in-

fatti che l'Italia è agli ultimi posti in Europa per la diffusione della banda ultralarga.

La Commissione approva l'emendamento Coppola 6.43, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Coppola 6.06. Passando, quindi, ad esprimere parere sui subemendamenti relativi al proprio articolo aggiuntivo 6.07, invita i presentatori a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, i subemendamenti De Rosa 0.6.0.7.1, Busin 0.6.0.7.2 e 0.6.0.7.3 e De Rosa 0.6.0.7.4, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento De Rosa 0.6.0.7.5. Raccomanda infine l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 6.07.

Il sottosegretario Simona VICARI, dichiara di condividere il parere del relatore. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo del relatore 6.07, osserva peraltro l'esigenza di una riformulazione nel senso di sopprimere la lettera *a*) del comma 1, al fine di coordinarne il testo con il subemendamento Palmieri 0.6.55.48, approvato dalla Commissione nella precedente seduta.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Alberto ZOLEZZI (M5S), dichiara di condividere l'articolo aggiuntivo Coppola 6.06.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Coppola 6.06 (*vedi allegato 3*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), non condivide il parere contrario del relatore sul subemendamento De Rosa 0.6.07.1.

La Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.6.07.1.

Claudia MANNINO (M5S), invita il relatore a rivedere il proprio parere sul subemendamento Busin 0.6.07.2, giudicandolo del tutto ragionevole.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.6.07.2.

Filippo BUSIN (LNA) invita il relatore ed il Governo a modificare il parere espresso sul proprio subemendamento 0.6.07.3.

Claudia MANNINO (M5S), condivide le considerazioni del collega Busin e sottoscrive il subemendamento 0.6.07.3.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.6.07.3.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), invita il relatore ed il Governo a esprimere parere favorevole sul proprio subemendamento 0.6.07.4.

La Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.6.07.4.

Claudia MANNINO (M5S), dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento De Rosa 0.6.07.5, in dissenso rispetto al proprio Gruppo.

La Commissione approva il subemendamento De Rosa 0.6.07.5 (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S), fa richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento Braga 6.07, nel senso di votare separatamente i due commi che costituiscono l'emendamento.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la parte relativa al comma 1 e quella relativa al comma 2 dell'emendamento 6.07 del relatore, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, dichiara di avere pronti i pareri sugli emendamenti relativi agli articoli 15, 18, 30, 36, 38 e 39, in materia di competenza del Ministero

dello sviluppo economico, e sugli emendamenti relativi agli articoli 34 e 35, in materia ambientale.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), propone di iniziare l'esame dall'articolo 35.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, evidenzia l'opportunità, di esprimere i pareri articolo per articolo, anche per ragioni di chiarezza.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) dissenso dalla proposta della relatrice, ritenendo più opportuno avere preliminarmente una visione complessiva dei pareri su tutti gli articoli.

Enrico BORGHI (PD) condivide la posizione della relatrice.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia la differenza di posizione della relatrice rispetto a quanto indicato dal Presidente, che aveva auspicato un'indicazione della posizione della relatrice su tutte le misure più rilevanti del provvedimento.

Enrico BORGHI (PD) non ritiene che spetti ai membri della Commissione discutere sulla procedura da seguire e ribadisce la richiesta di procedere come suggerito dalla relatrice.

Dorina BIANCHI (NC) si associa all'invito del collega Borghi.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), osserva che la presidenza non deve subire le indicazioni della maggioranza.

Filiberto ZARATTI (SEL), concorda con gli interventi dei colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle riguardo all'esigenza di avere una visione complessiva dei pareri.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, propone di esprimere i pareri per blocchi di articoli omogenei per materia, ossia, in primo luogo relativamente agli emendamenti riferiti agli articoli 15, 18 e 30; poi sugli

emendamenti relativi agli articoli 34 e 35; infine sugli emendamenti relativi agli articoli 36, 37 e 38.

Mauro PILI (MISTO) chiede di iniziare dall'ultimo blocco, ossia dagli articoli 36, 37 e 38.

Alberto ZOLEZZI (M5S), si dichiara d'accordo sulla proposta di procedere per blocchi di articoli omogenei.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, esprimendo il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 15, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Pellegrino 15.7 e 15.8, nonché Librandi 15.5 e 15.4, esprimendo altrimenti su di essi parere contrario. Esprime, invece, parere favorevole sugli emendamenti Sorial 15.25 e 15.30. Invita il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Ricciatti 15.06, esprimendo altrimenti su di esso parere contrario. Esprime, invece, parere favorevole sugli identici emendamenti Mariani 15.01, Matarrese 15.02 e De Mita 15.05. Esprime parere contrario sul subemendamento Abrignani 0.15.010.1, mentre raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 15.010.

Salvatore MATARRESE (SCpI), a titolo di cofirmatario ritira gli emendamenti Librandi 15.5 e 15.4.

Andrea CECCONI (M5S), esprime perplessità sulle modalità con cui la Presidenza sta dirigendo i lavori.

Claudia MANNINO (M5S) condivide l'emendamento Pellegrino 15.7 in quanto sopprime l'articolo 15 che, a suo giudizio, apre la strada alla realizzazione di grandi opere, questione sulla quale il proprio Gruppo si è sempre dichiarato contrario, ritenendo più utile l'apertura di tanti piccoli cantieri.

Giovanni PAGLIA (SEL) condivide i contenuti dell'emendamento Pellegrino 15.7, ritenendo non utilizzabile il Fondo istituito dall'articolo 15, dal momento che

non ha finanziamenti reali e costituisce il doppio di un analogo Fondo già istituito dalla Cassa Depositi e Prestiti.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 15.7.

Giovanni PAGLIA (SEL), intervenendo sull'emendamento Pellegrino 15.8, osserva che sarebbe più opportuno che il Fondo previsto dall'articolo 15 fosse allocato presso la Cassa Depositi e Prestiti, che a suo giudizio è il soggetto istituzionale preposto.

Claudia MANNINO (M5S) preannuncia il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle sull'emendamento Pellegrino 15.8, che amplia l'ambito di operatività del Fondo di cui all'articolo 15, andando incontro alle esigenze delle imprese con un numero più limitato di addetti.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 15.8.

Claudia MANNINO (M5S) esprime apprezzamento per il parere favorevole del relatore sull'emendamento Sorial 15.25, che specifica che non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

La Commissione approva l'emendamento Sorial 15.25 (*vedi allegato 3*).

Claudia MANNINO (M5S) ritiene l'emendamento Sorial 15.30 di buon senso e sottolinea come anche tale emendamento dimostri che l'attività del proprio Gruppo è finalizzata a migliorare il testo del decreto-legge.

La Commissione approva l'emendamento Sorial 15.30 (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti sugli identici emendamenti Mariani 15.01, Matarrese 15.02 e De Mita 15.05.

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra il contenuto degli emendamenti, sottoli-

neando il positivo riflesso sociale che la loro approvazione avrebbe per il Sud Italia.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle, sottoscrive gli identici emendamenti 15.01, 15.02 e 15.05 e preannuncia su di essi il voto favorevole del Gruppo stesso.

La Commissione approva gli identici emendamenti Mariani 15.01, Matarrese 15.02 e De Mita 15.05 (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SEL), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Ricciatti 15.06, sottolinea che esso è volto al potenziamento dei Confidi ed a una loro migliore gestione.

Il sottosegretario Simona VICARI fa presente che la medesima finalità dell'articolo aggiuntivo è perseguita da una norma vigente, e precisamente dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013.

Claudia MANNINO (M5S), pur condividendone il contenuto, preannuncia, a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle, l'astensione sull'articolo aggiuntivo 15.06, non essendo chiare le conseguenze che esso può produrre.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ricciatti 15.06.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede al relatore le motivazioni del parere contrario sul subemendamento a propria firma 0.15.010.1, che allarga la platea dei soggetti che possono svolgere l'acquisto di crediti, estendendola anche a soggetti che non siano costituiti in forma societaria.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, ritiene che il richiamo alla forma societaria dia maggiori garanzie di tutela e trasparenza.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) non concorda con il relatore e non giudica opportuno che i soggetti singoli non costituiti

in forma societaria vengano privati della possibilità di acquisto di crediti.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, chiede al riguardo le valutazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Simona VICARI ritiene che possa essere accolto l'allargamento della platea dei soggetti interessati dalla norma, che potrebbe comportare un vantaggio anche dal punto di vista dell'apertura alla concorrenza. Si rimette, pertanto, alla Commissione sul subemendamento Abrignani 0.15.010.1.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, modifica il proprio parere, esprimendo parere favorevole sul subemendamento Abrignani 0.15.010.1.

Alberto ZOLEZZI (M5S) ritiene che l'articolo 15 necessiti di una discussione più approfondita, dal momento che favorisce attività che non promuovono l'occupazione e che sottraggono risorse che potrebbero utilmente essere destinate alle questioni ambientali.

La Commissione approva il subemendamento Abrignani 0.15.010.1 (*vedi allegato 3*). Approva, quindi, l'emendamento 15.010 del relatore (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprimendo i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 18, esprime parere favorevole sull'emendamento Taranto 18.11 a condizione che venga riformulato, sostituendo le parole: «euro 250 mila» con le seguenti: «euro 350 mila». Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Pastorelli 18.18 e 18.17 e Tagliatela 18.13.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Davide CRIPPA (M5S) fa presente che l'emendamento 18.11 riprende i contenuti

del parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Attività produttive, ma a suo giudizio contiene un errore logico in quanto prevede un tetto unico, peraltro assai alto, per tutto il territorio nazionale, che invece presenta situazioni assai difformi.

Filippo BUSIN (LNA) concorda con il collega Crippa, soprattutto in relazione alla misura del tetto.

Il sottosegretario Simona VICARI invita il relatore a valutare la possibilità di mantenere il tetto originario previsto, fissato a 250 mila euro.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, accetta l'invito del rappresentante del Governo, ed esprime quindi parere favorevole sul testo originario dell'emendamento Taranto 18.11.

La Commissione approva l'emendamento Taranto 18.11 (*vedi allegato 3*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) sottoscrive gli emendamenti Pastorelli 18.18 e 18.17 e li ritira.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Tagliatela 18.13, dichiara che s'intende che vi abbia rinunciato.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Mucci 30.31, Russo 30.6 e 30.7, esprimendo, altrimenti, parere contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Romanini 30.3 e Mucci 30.38. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Russo 30.8, Gallinella 30.39, Nissoli 30.43, De Mita 30.44, Lupo 30.40, Russo 30.9, Librandi 30.13, Vitelli 30.12, Librandi 30.10, Faenzi 30.5, Ricciati 30.15 e Fantinati 30.42. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pastorelli 30.02 a condizione che venga riformulato sostituendo le parole da: « sono considerate associazioni » fino alla fine dell'articolo aggiuntivo con le seguenti: « è istituito

presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro nazionale delle Associazioni nazionali delle Città di identità. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 90 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al registro di cui al comma precedente. 3. All'istituzione e alla tenuta del registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Salvatore MATARRESE (SCpI) ritira gli emendamenti Librandi 30.13, 30.12 e 30.10 e sottoscrive l'articolo aggiuntivo Pastorelli 30.02, come riformulato.

Claudia MANNINO (M5S) chiede precisazioni sulla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pastorelli 30.02.

Ermete REALACCI, *presidente*, fornisce ulteriori precisazioni sulla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pastorelli 30.02.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento Mucci 30.31, che intende ampliare la platea delle imprese oggetto dell'articolo 30 anche a quelle manifatturiere ed artigianali, e ne auspica l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 30.31.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) e Cosimo LATRONICO (FI-PdL) sottoscrivono gli emendamenti Russo 30.6 e 30.7.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottolinea che l'emendamento 30.6 intende difendere i marchi esistenti, mentre l'emendamento 30.7 ha la finalità di sopprimere la disposizione che è volta alla creazione di un marchio unico. Al riguardo osserva che i marchi del mercato agroalimentare

italiano sono conosciuti in tutto il mondo e riceverebbero soltanto un danno dalla creazione di un marchio unico.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) concorda con il collega Abrignani riguardo sull'emendamento Russo 30.7, in quanto a suo giudizio è preferibile puntare sulle eccellenze del Paese senza ridurre il territorio nazionale ad un unico marchio.

Mattia FANTINATI (M5S), intervenendo sull'emendamento Russo 30.6, ritiene che i marchi già esistenti non abbiano maggiore diritto di tutela rispetto a quelli che potranno essere adottati.

Filippo BUSIN (LNA) nel sottoscrivere gli emendamenti Russo 30.6 e 30.7, osserva che è opportuno che non vengano dissipate risorse su marchi che non si conoscono e sottolinea il valore della diversità dei marchi italiani.

Giovanni PAGLIA (SEL) pur comprendendo l'intenzione dei proponenti, esprime perplessità sull'emendamento 30.6 e ritiene più utile che sia il mercato a promuovere i marchi.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento Russo 30.7, ribadisce che la creazione di un marchio unico rischierebbe di danneggiare marchi già famosi in tutto il mondo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Russo 30.6 e 30.7.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), manifesta la sua contrarietà sull'emendamento Romanini 30.3.

La Commissione approva l'emendamento Romanini 30.3 (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustra l'emendamento Mucci 30.38, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione approva l'emendamento Mucci 30.38 (*vedi allegato 3*).

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Russo 30.8 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Russo 30.8.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra le finalità dell'emendamento Gallinella 30.39, chiedendo al Governo e alla relatrice di modificare il loro avviso contrario sullo stesso e raccomandandone l'approvazione.

Filiberto ZARATTI (SEL) ritiene ragionevole il contenuto dell'emendamento Gallinella 30.39, in quanto favorisce l'attività di *export* delle imprese.

La Commissione respinge l'emendamento Gallinella 30.39.

Giuseppe DE MITA (PI) ritira, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Nissoli 30.43. Ritira, quindi l'emendamento a sua firma 30.44.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), in qualità di cofirmatario, dopo averne illustrato le finalità, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lupo 30.40.

Ermete REALACCI, *presidente*, suggerisce di espungere dal testo dell'emendamento Lupo 30.40 il primo periodo, che fa riferimento alla durata quinquennale del piano, lasciando inalterata la restante parte del testo. Ritiene, infatti, che tale riformulazione possa essere accolta dal Governo e dalla relatrice

Chiara BRAGA, *relatore*, condivide le considerazioni del presidente e propone pertanto di riformulare l'emendamento Lupo 30.40 nel senso indicato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S) accoglie la proposta di riformulazione della relatrice.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere favorevole sull'emendamento 30.40, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Lupo 30.40, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Russo 30.9 e ne raccomanda l'approvazione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritiene non condivisibile l'emendamento Russo 30.9.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) ritiene ragionevole il contenuto dell'emendamento Russo 30.9.

Giovanni PAGLIA (SEL) giudica pleonastica la formulazione dell'emendamento Russo 30.9.

Matteo BRAGANTINI (LNA) giudica favorevolmente l'emendamento Russo 30.9, chiedendo di valutare l'opportunità di una sua integrazione, nel senso di prevedere incentivi alle imprese per almeno i primi tre anni della loro attività di *export*.

La Commissione respinge l'emendamento Russo 30.9.

Salvatore MATARRESE (SCpI), in qualità di cofirmatario, ritira gli emendamenti Librandi 30.13 e 30.10 e Vitelli 30.12.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Faenzi 30.5 e lo ritira.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Ricciatti 30.15.

Mattia FANTINATI (M5S) chiede al rappresentante del Governo di illustrare le motivazioni del parere contrario espresso sull'emendamento a sua firma 30.42.

Il sottosegretario Simona VICARI chiarisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – che ha una competenza prevalente sulla materia incisa dall'emendamento Fantinati 30.42 – è contrario sulla predetta proposta emendativa, mentre non sussistono ragioni ostative per il Ministero dello sviluppo economico. Ricorda, quindi, che sulla normativa del 2003, su cui incide l'emendamento in questione, vi sono pareri discordanti in merito alla portata delle eventuali modifiche da introdurre, tra l'Agenzia delle dogane, che teme un indebolimento nella lotta alla contraffazione, e il Ministero delle politiche agricole. Il Governo, pertanto, ritiene opportuno non intervenire finché questa differenza di valutazione non sia stata superata.

Mattia FANTINATI (M5S) ricorda che, con l'approvazione della mozione a sua prima firma 1-00526, il 10 luglio 2014, la Camera dei deputati aveva impegnato il Governo a promuovere, con riferimento alla tutela del *made in Italy*, modifiche alla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria del 2004), secondo le indicazioni dell'Agenzia delle dogane. Evidenzia, quindi, che il suo emendamento 30.42 non fa altro che recepire tale indicazione.

La Commissione respinge l'emendamento Fantinati 30.42.

Salvatore MATARRESE (SCpI), Filiberto ZARATTI (SEL) e Enrico BORGHI (PD), sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Pastorelli 30.02, così come riformulato.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) manifesta il suo orientamento contrario sull'articolo aggiuntivo Pastorelli 30.02, nella sua nuova formulazione il quale istituisce un nuovo registro nazionale del quale non ne ravvisa l'utilità.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pastorelli 30.02 così come riformulato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 34, esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 34.1, nonché sugli identici emendamenti Vignali 34.11 e De Mita 34.44, a condizione che siano riformulati, nel senso di precisare che si fa riferimento alle tecnologie di bonifica in sito (*on site*) e di sostituire le parole da: « sperimentazioni pilota » fino alla fine con le seguenti: « l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizione di sicurezza in termini di rischi sanitari e ambientali ». Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Borghi 34.3, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a quattroccentomila metri quadrati, il numero delle fasi o lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'Autorità competente. Il crono programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area con specifico riferimento anche alle acque di falda ». Accantona l'esame dell'emendamento Dallai 34.46 e invita al ritiro dei restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 34, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Silvia VELO esprime parere conforme al relatore.

Alberto ZOLEZZI (M5S), illustrando l'emendamento 34.25, del quale è cofirmatario, evidenzia che la soppressione dell'articolo 34 è diretta a tutelare il Paese da un'eccessiva semplificazione delle procedure per la bonifica e la messa in sicurezza di siti contaminati. Osserva inoltre che, in luogo di interventi frammentari, sarebbe opportuno esaminare compiutamente la materia, come previsto dalle

proposte di legge sulle agenzie ambientali e sui reati ambientali, approvate dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato.

Filiberto ZARATTI (SEL) manifesta un orientamento favorevole alla soppressione dell'articolo 34, in attesa della definitiva approvazione delle proposte di legge recanti testé richiamate dal collega Zolezzi.

Ermete REALACCI, *presidente*, pur non ritenendo opportuna la soppressione dell'articolo 34, condivide la preoccupazione sul pericolo rappresentato dalle eccessive semplificazioni in assenza di una normativa compiuta sulle agenzie e i reati ambientali.

La Commissione respinge l'emendamento De Rosa 34.25.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 34.24, evidenzia che lo stesso riscrive l'articolo 34 con alcune correzioni migliorative. Chiede pertanto di accantonarne l'esame ai fini di una sua diversa valutazione.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) sottolinea che l'emendamento De Rosa 34.24 apporta modifiche minimali al testo dell'articolo 34, confermandone a suo avviso implicitamente la validità.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) replica che, non essendo stato possibile sopprimere l'articolo 34, è comunque opportuna una correzione migliorativa di alcuni aspetti dello stesso.

Mauro PILI (Misto) stigmatizza il contenuto dell'articolo 34 per le eccessive semplificazioni proposte e per la genericità delle sue disposizioni.

La Commissione respinge l'emendamento De Rosa 34.24.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira l'emendamento a sua prima firma 34.7.

Salvatore MATARRESE (SCpI) ritira l'emendamento D'Agostino 34.8 del quale è cofirmatario.

Giuseppe DE MITA (PI) ritira l'emendamento a sua prima firma 34.42.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) insiste per la votazione del suo emendamento 34.52.

Alberto ZOLEZZI (M5S), esprime perplessità sull'emendamento Abrignani 34.52.

Alessandro BRATTI (PD) ritiene che il proliferare della legislazione in materia testimoni la farraginosità e i conseguenti problemi applicativi delle procedure relative alla bonifica dei siti contaminati. Sottolineando che l'articolo 34 opera opportune semplificazioni, evidenzia che spesso sono le stesse regioni a chiedere la declassificazione del sito da bonificare per ridurre gli oneri burocratici connessi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Abrignani 34.52 ed approva l'emendamento Mariani 34.1 (*vedi allegato 3*).

La Commissione, come proposto dal relatore, accantona l'emendamento Dallai 34.46.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) evidenzia che l'emendamento a sua prima firma 34.6 è diretto a superare un errore nei riferimenti interni dell'articolo 34.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, chiede di accantonare l'emendamento Abrigani 34.6 per verificare quanto evidenziato dal presentatore.

La Commissione accantona l'emendamento Abrignani 34.6.

Dorina BIANCHI (NCD) ritira l'emendamento Vignali 34.10, del quale è cofirmataria.

Raffaello VIGNALI (NCD) accetta la riformulazione proposta dal relatore del proprio emendamento 34.11.

Giuseppe DE MITA accetta la riformulazione proposta dal relatore del proprio emendamento 34.44, identico all'emendamento Vignali 34.11.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vignali 34.11 e De Mita 34.44, come riformulati (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Capelli 34.47 e 34.51, dichiara che si intende che via abbia rinunciato.

Enrico BORGHI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 34.3 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Borghi 34.3 come riformulato (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento Segoni 34.41 in qualità di cofirmatario, precisandone l'obiettivo di una maggiore trasparenza in relazione alle aziende che operano nelle attività di bonifica. Chiede pertanto al relatore e al Governo di modificare il proprio parere contrario.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene meritevoli di attenzione le considerazioni esposte dal collega De Rosa.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, chiede l'accantonamento dell'emendamento Segoni 34.41.

La Commissione accantona l'emendamento Segoni 34.41.

Giuseppe DE MITA (PI) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Cera 34.01.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo

aggiuntivo Capelli 34.05, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 34.02, ricorda di avere chiesto alla relatrice un approfondimento sulle norme che si vogliono introdurre.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, conferma di avere ricevuto una segnalazione in tal senso dal collega Abrignani, ma dichiara che allo stato attuale non ci sono elementi per dare una risposta positiva neppure con un'eventuale riformulazione. Ritiene comunque che la questione possa essere affrontata in futuri provvedimenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, osserva che il tema sollevato dagli identici articoli aggiuntivi Abrignani 34.02 e Piso 34.07 appare meritevole di considerazione.

Vincenzo PISO (NCD), intervenendo in qualità di presentatore dell'articolo aggiuntivo 34.07, chiede conferma alla relatrice sul fatto che vi sia un interesse sul tipo di ragionamento effettuato, per quanto le misure contenute nella propria proposta emendativa non possono essere adottate.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, conferma anche al collega Piso l'interesse per il tema oggetto della proposta emendativa.

Alberto ZOLEZZI (M5S) dichiara contrarietà al contenuto degli identici articoli aggiuntivi Abrignani 34.02 e Piso 34.07 in quanto vanno in direzione opposta ad una gestione virtuosa dei rifiuti. Ritiene invece si debba perseguire la strada delle riduzioni delle emissioni degli impianti di biogas.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 34.02.

Vincenzo PISO (NCD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 34.07.

Il sottosegretario Silvia VELO, riconsiderando il precedente avviso, esprime favorevole il suo parere favorevole sull'emendamento Segoni 34.41 precedentemente accantonato.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, sulla base delle considerazioni del rappresentante del Governo, esprime anch'essa parere favorevole sull'emendamento Segoni 34.41.

La Commissione approva l'emendamento Segoni 34.41 (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, in relazione all'emendamento Abrignani 34.6 precedentemente accantonato, mostra apprezzamento per l'esigenza di coordinamento segnalata e dichiara il suo parere favorevole sull'emendamento, ove riformulato nel senso di mantenere soltanto la parte consequenziale.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

Alberto ZOLEZZI (M5S) manifesta contrarietà all'emendamento Abrignani 34.6.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ricorda di aver presentato un emendamento volto a sanare i problemi di coordinamento del testo, in particolare per quanto riguarda il comma 1 contenuto nel comma 8 dell'articolo 34. Si rammarica pertanto che tale emendamento non sia stato incluso fra i segnalati.

La Commissione approva l'emendamento Abrignani 34.6, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Dallai 34.46, precedentemente accantonato, osserva che si riferisce a un tema rilevante in quanto si tratta di una bonifica attesa da anni, per la quale è previsto un finanziamento che non può essere utilizzato a causa del patto di stabilità. Dichiara pertanto il proprio parere favorevole.

Il sottosegretario Silvia VELO sottolinea che il Ministero dell'ambiente era già favorevole all'emendamento in esame e che le perplessità del Governo nel suo insieme erano dovute a problemi di copertura. Si rimette pertanto alle decisioni della Commissione.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti su quale sia la bonifica oggetto dell'emendamento.

Luigi DALLAI (PD) precisa che si tratta della più grande miniera di mercurio d'Europa, situata nella parte meridionale della Toscana.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) evidenzia che le risorse utilizzate come copertura riguardano fondi nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, ribadisce in ogni caso l'importanza della bonifica oggetto dell'emendamento.

Alessandro BRATTI (PD) precisa che i fondi da utilizzare per la bonifica sono privati e devono essere ceduti agli enti locali che però non possono spenderli a causa del patto di stabilità.

Filiberto ZARATTI (SEL) si chiede se non sia più opportuno introdurre una norma di deroga al patto di stabilità per l'intervento oggetto dell'emendamento.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda ai colleghi del Partito democratico che si sono recentemente opposti all'utilizzo di una copertura analoga per il provvedimento relativo all'apertura festiva degli esercizi commerciali. Invita pertanto a valutare attentamente la copertura individuata.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, manifestando consapevolezza in relazione a tutti i temi sollevati, conferma il proprio parere favorevole sull'emendamento Dallai 34.46.

La Commissione approva l'emendamento Dallai 34.46 (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, chiede il rinvio dell'esame dell'articolo 35 per poter effettuare un ulteriore approfondimento sugli emendamenti presentati, vista l'importanza dei temi trattati.

Claudia MANNINO (M5S) chiede al presidente, in considerazione della delicatezza degli argomenti relativi all'articolo 35, di non limitare i tempi di intervento, precisando che tale richiesta non presenta nessun carattere ostruzionistico.

Ermete REALACCI, *presidente*, manifesta disponibilità verso la richiesta della collega Mannino, che sarà valutata sulla base dell'andamento dei lavori.

Condivide la proposta della relatrice di rinviare l'esame dell'articolo 35 e ritiene opportuna una breve sospensione, per organizzare il seguito dei lavori della Commissione.

La seduta, sospesa alle 00.55, è ripresa alle 1.00.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 36, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento De Rosa 36.17. Chiede che vengano accantonati gli emendamenti Antezza 36.1, Mariastella Bianchi 36.12 e Latronico 36.6. Invita il presentatore al ritiro dei subemendamenti Mannino 0.36.29.1 e 0.36.29.2. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a propria firma 36.29. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Borghi 36.3, i cui contenuti risultano assorbiti dall'emendamento 36.29 del relatore.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Speranza 36.2, a condizione che venga riformulato come segue: «Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-*bis*. All'articolo 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, apportare le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attiva-

zione di una *social card* nei territori interessati alle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi); Al comma 2, le parole: alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti sono sostituite dalle seguenti: alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una *social card*; *b*) al comma 4 dopo le parole: « Ministro dello sviluppo economico » sono inserite le seguenti: d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, ».

Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Busin 36.11, esprime parere favorevole sull'emendamento Dorina Bianchi 36.8. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Latronico 36.7, i cui contenuti risultano assorbiti dalla formulazione del successivo articolo aggiuntivo Antezza 36.07. Invita il presentatore al ritiro dell'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 36.05. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, a condizione che venga riformulato come segue: « Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente: « Art. 36-*bis* (Interventi a favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi). 1. All'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85, 90 e 91 del decreto legislativo n. 624 del 1996, sia rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata dalla misura del trenta per cento di tali maggiori entrate e per dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012, continua a trovare applicazione per le parti non modificate dal presente articolo. ».

Davide CRIPPA (M5S) fa presente che le riformulazioni proposte dalla relatrice

introducono tematiche non presenti nel testo originario del decreto-legge. Chiede, inoltre, precisazioni sulla riformulazione dell'emendamento Speranza 36.2.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, fornisce le precisazioni richieste dal collega Crippa.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolinea che di fatto l'emendamento Speranza 36.2 è volto a utilizzare le risorse rivenienti dalle *royalties* per la ricerca di idrocarburi per misure di sviluppo sociale in luogo di misure volte ad introdurre uno sconto sul prezzo della benzina.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative relative all'articolo 36. Osserva che l'emendamento Latronico 36.7 e l'articolo aggiuntivo Antezza 36.07 provvedono ad una riscrittura delle disposizioni già contenute nel testo del decreto-legge, senza introdurne di nuove. Sottolinea con favore l'introduzione di una *social card* che a suo giudizio rappresenta una positiva sperimentazione volta a dare ai cittadini dei territori coinvolti benefici ad essi dovuti.

Davide CRIPPA (M5S) non concorda con il sottosegretario riguardo all'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, che a suo giudizio rappresenta un nuovo emendamento e chiede pertanto che vengano fissati i termini per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Filiberto ZARATTI (SEL) concorda con il collega Crippa.

Ermete REALACCI, *presidente*, ribadisce quanto affermato dal rappresentante del Governo riguardo alla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, che non introduce temi diversi da quelli già presenti nel provvedimento e non ritiene pertanto necessaria l'apertura dei termini per la presentazione di subemendamenti

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento a propria

firma 36.17, sottolinea la contrarietà di principio al meccanismo delle *royalties*, che favoriscono le compagnie di estrazione degli idrocarburi piuttosto che i cittadini.

Mirella LIUZZI (M5S) intervenendo sull'emendamento De Rosa 36.17 richiama quanto riportato dal dossier predisposto dal servizio studi della Camera dei Deputati.

Mauro PILI (Misto) ritiene la misura proposta dal provvedimento all'articolo 36 assai grave, in quanto favorisce le compagnie petrolifere in luogo dei cittadini e prevede, differentemente da quanto accaduto in passato rispetto ad alluvioni ed eventi catastrofici, che possano essere non rispettati i vincoli del patto di stabilità.

Filiberto ZARATTI (SEL) sottoscrive l'emendamento De Rosa 36.17. Pur essendo in via di principio d'accordo con l'introduzione di misure che prevedano l'esclusione dal patto di stabilità, non ritiene che queste possano facilitare società che fanno ricerca di idrocarburi e giudica un errore assai grave incentivare nuove ulteriori trivellazioni.

La Commissione respinge l'emendamento De Rosa 36.17. Respinge, quindi, il subemendamento Mannino 0.36.29.1.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sul subemendamento Mannino 0.36.29.2, ribadisce la propria contrarietà alle misure recate all'articolo 36, ricordando che gli investimenti nell'economia fossile producono risorse di gran lunga inferiori a quelli fatti nelle energie rinnovabili.

La Commissione respinge il subemendamento Mannino 0.36.29.2 e approva l'emendamento 36.29 del relatore (*vedi allegato 3*).

Enrico BORGHI (PD) ritira l'emendamento a propria firma 36.3.

Roberto SPERANZA (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore al proprio emendamento 36.2.

Dorina BIANCHI (NCD), Massimiliano MANFREDI (PD) e Stefania COVELLO (PD) sottoscrivono l'emendamento Speranza 36.2, come riformulato.

Claudia MANNINO (M5S) chiede al relatore se le misure contenute nell'emendamento valgono per la sola regione Basilicata.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa l'ambito di applicazione dell'emendamento Speranza 36.2 nella nuova formulazione, facendo presente che si applica anche a territori diversi.

Filiberto ZARATTI (SEL) osserva che la misura recata dalla riformulazione dell'emendamento Speranza 36.2, ovvero la previsione di una *social card* da finanziare con le *royalties* per le trivellazioni, non si discosti dalla misura prevista dal Governo Berlusconi che, con le medesime *royalties*, finanziava gli sconti sulla benzina. Ritiene invece che le risorse delle *royalties* debbano essere impiegate per interventi compensativi sull'ambiente.

Il sottosegretario Simona VICARI sottolinea che nella riformulazione dell'emendamento Speranza 36.2 gli interventi da realizzare con le risorse rivenienti dalle *royalties* sono decisi dalle regioni.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea i danni all'ambiente provocati dalle trivellazioni.

Mirella LIUZZI (M5S) ritiene l'emendamento Speranza 36.2 un insulto per i cittadini della Basilicata. Ricorda che l'ottanta per cento del petrolio del Paese viene estratto in quella regione e quelle estrazioni coprono soltanto il sei per cento del fabbisogno nazionale. Fa presente che le falde acquifere della regione sono inquinate e che è aumentata l'incidenza dei tumori. Ritiene pertanto che i danni ge-

nerati alla regione non possano essere compensati dall'introduzione di una *social card*.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) ricorda che quella in esame è una disposizione che nasce nel 1999 con l'obiettivo di aggiungere al regime delle *royalties* un ulteriore tre per cento a carico delle concessionarie per istituire un Fondo volto alla riduzione del prezzo del carburante, le cui risorse venivano riallocate nelle regioni in cui venivano effettuate le trivellazioni. Pur ritenendo opportuno che le risorse rivenienti dalle *royalties* siano destinate alla realizzazione di infrastrutture e non alla spesa corrente, ritiene che quella del relatore sia una mediazione accettabile, in quanto orienta una parte di tali risorse a misure sociali di coesione.

Mauro PILI (Misto) chiede chiarimenti in merito alla nuova formulazione dell'emendamento Speranza 36.2.

Davide CRIPPA (M5S) lamenta la mancata chiarezza della nuova formulazione dell'emendamento Speranza 36.2.

Mauro PILI (Misto) ritiene che l'approvazione dell'emendamento Speranza 36.2, nella sua nuova formulazione, porti un aiuto alle *lobby* petrolifere.

Giuseppe De MITA (PI), Cosimo LATRONICO (FI-PdL) e Salvatore MATARESE (SCpI) sottoscrivono l'emendamento Speranza 36.2, nella sua nuova formulazione.

La Commissione approva l'emendamento Speranza 36.2, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Cristian INVERNIZZI (LNA), dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento Busin 36.11, ricorda come il viceministro De Vincenti si fosse impegnato a realizzare ciò che viene previsto dalla predetta proposta emendativa.

Ermete REALACCI, *presidente*, rileva come potrebbe sussistere un problema di incompatibilità tra quanto previsto dalla precedente proposta emendativa che è stata approvata, l'emendamento Speranza 36.2, e l'emendamento Busin 36.11 attualmente all'esame della Commissione.

Cristian INVERNIZZI (LNA) ritiene che l'approvazione dell'emendamento Speranza 36.2 non precluda la votazione del successivo emendamento Busin 36.11.

Davide CRIPPA (M5S), al di là del merito, dopo aver ricordato il citato impegno da parte del viceministro De Vincenti, rileva come la proposta emendativa Busin 36.11 possa essere trasformata in un comma aggiuntivo, essendo quindi possibile la sua votazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolinea l'importanza della questione politica sottesa all'emendamento Busin 36.11, ritenendone ammissibile la votazione.

Il sottosegretario Simona VICARI conferma il parere contrario del Ministero dello sviluppo economico sull'emendamento Busin 36.11.

La Commissione respinge l'emendamento Busin 36.11. Approva successivamente l'emendamento Dorina Bianchi 36.8 (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Latronico 36.7 è stato accantonato, in quanto l'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo Antezza 36.07 lo ricomprenderebbe.

Davide CRIPPA (M5S), con riferimento all'emendamento Dorina Bianchi 36.8, appena approvato dalla Commissione, rileva come trovi assai difficile una sua applicazione, in quanto non viene specificato nel testo quali siano i comuni prospicienti la linea di costa destinatari delle risorse loro destinate.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 36.05.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 36.05.

Dorina BIANCHI (NCD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, così come riformulato dalla relatrice.

Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, nella sua nuova formulazione, ritiene che lo stesso favorisca l'inquinamento del territorio della Basilicata, non apportando un reale sviluppo.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) interviene sull'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, così come riformulato, rilevando che lo stesso risulta innovativo, in quanto, nel rispetto della tutela dell'ambiente, incentiva lo sviluppo dei territori.

Davide CRIPPA (M5S) osserva come la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Antezza 36.07 consista, in realtà, in una nuova proposta emendativa.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene di qualificare come riformulazione il nuovo testo dell'articolo aggiuntivo Antezza 36.07.

Alberto ZOLEZZI (M5S) giudica assai negativamente l'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, nella sua nuova formulazione, così come l'intero articolo 36 del provvedimento in esame, rilevando come solo il Movimento 5 Stelle stia attuando una reale opposizione.

Roberto SPERANZA (PD) esprime apprezzamento per l'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, così come riformulato, il quale è da considerare una scelta coraggiosa, che realizza un importante patto tra lo Stato e la regione Basilicata. Ricorda inoltre che il 30 per cento delle maggiori entrate vanno a beneficio dei territori.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che i deputati Dorina Bianchi, Speranza e Folino hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, così come riformulato.

Maria ANTEZZA (PD) accetta la riformulazione della sua proposta emendativa 36.07 indicata dalla relatrice. Ricorda quindi come una quota del 30 per cento delle maggiori entrate sarà messa a disposizione dei territori della Basilicata per la tutela ambientale e lo sviluppo occupazionale.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, passa ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 39. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Cristian Iannuzzi 39.5 e Mucci 39.6, esprimendo altrimenti su di essi parere contrario. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 39.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 39.2, a condizione che sia riformulato, nel senso di sostituire le parole da: «per il monitoraggio» fino alla fine con le seguenti: «per monitorarli, controllarli e contrastarne gli impatti e gli inquinamenti» Esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti al proprio articolo aggiuntivo 39.05, del quale invece raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 39.7 e sull'articolo aggiuntivo 39.05 del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, esprime perplessità, sotto il profilo testuale, riguardo alla proposta di riformulazione dell'emendamento Borghi 39.2.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea l'opportunità di interrompere i lavori della Commissione, come era stato concordato.

Enrico BORGHI (PD) ritiene, invece, che la Commissione debba procedere a votare le proposte emendative riferite all'articolo 39, su cui la relatrice ed il Governo hanno espresso i pareri. Suggerisce, altresì, di riprendere i lavori della Commissione domani a partire dalle ore 12.

Dorina BIANCHI (NCD) concorda con il collega Borghi.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ribadisce l'esigenza di rispettare l'accordo in base al quale i lavori della Commissione sarebbero stati interrotti alle 2 di notte.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritiene che, se non vi sia l'opposizione di uno o più Gruppi, possano essere rapidamente effettuate le votazioni sulle proposte emendative relative all'articolo 39. Con riferimento alla giornata di domani, esprime dubbi sulla possibilità di preve-

dere l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Serena PELLEGRINO (SEL) sottolinea l'importanza dell'informativa che il Governo dovrà rendere nella giornata di domani sulle alluvioni, per cui ritiene che i membri della Commissione debbano essere nella condizione di poter partecipare a tale informativa.

Cristian INVERNIZZI (LNA) ribadisce che deve essere rispettato l'accordo di concludere la seduta della Commissione alle 2.

Ermete REALACCI, *presidente*, sulla base degli interventi svolti, ritiene che la votazione sulle proposte emendative riferite all'articolo 39 possa svolgersi domani, anche in coincidenza con la chiama dei Senatori. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

La seduta termina alle ore 2.10.

ALLEGATO 1

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

**PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE 3.82, 35.125, 38.176
E DEL GOVERNO 9.47, 17.196, 20.21, 26.66, 42.02
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 82
DEL RELATORE.

Le parole: la seguente sono sostituite dalle seguenti: le seguenti:

d-bis) prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a Piazza Martinez;

d-ter) elettrificazione delle Ferrovie Sud Est – tratta Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo.

0. 3. 82. 1. Mazzoli.

Dopo: Piazza Martinez *aggiungere le seguenti:* , previa valutazione del rischio idrogeologico locale e realizzazione di un piano di messa in sicurezza del bacino del torrente Bisagno.

0. 3. 82. 2. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

All'articolo 3, comma 6, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:

d-ter) alle imprese colpite nel territorio della città di Genova, a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nella giornata dell'8 ottobre 2014, per la somma pari a 10 mila euro, a valere delle risorse disponibili dal Fondo di cui al medesimo comma, a seguito della presentazione di

autocertificazione dei danni subiti da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

0. 3. 82. 3. Biasotti, Latronico.

ART. 3.

All'articolo 3, comma 6, dopo la lettera d) aggiungere il seguente:

« *d-bis)* prolungamento della Metropolitana di Genova da Brignole a Piazza Martinez ».

3. 82. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9. 47
DEL GOVERNO.

Sostituire le parole: dell'incolumità pubblica *con le seguenti:* dell'integrità fisica della popolazione.

Conseguentemente, allo stesso comma 2-bis, secondo periodo:

a) *dopo le parole:* avviate o da avviarsi *inserire le seguenti:* aventi come oggetto la realizzazione di interventi ed attività funzionali a preservare l'integrità fisica della popolazione;

b) *sostituire le parole:* alle esigenze di incolumità pubblica *con le seguenti:* alle esigenze di preservare l'integrità fisica della popolazione.

0. 9. 47. 1. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

2-ter. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

***0. 9. 47. 2.** Mariani, Tullo, Basso, Carrocci, Pastorino, Giacobbe, Vazio, Marco Meloni.

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

2-ter. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

***0. 9. 47. 3.** Dorina Bianchi, Tancredi.

ART. 9.

Aggiungere il seguente comma:

2-bis. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, quelle funzionali alla tutela della incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità, nonché nei casi di cui al comma 1, il Tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del medesimo Codice, siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il Tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi dello stesso articolo 119, comma 3.

9. 47. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 17. 196
DEL GOVERNO.

Al capoverso comma 4-bis, prima delle parole: in applicazione dell'articolo 24 *sono premesse le seguenti parole:* Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in tema di conformazione alle tipologie societarie per l'esercizio di attività professionali.

***0. 17. 196. 1.** Pellegrino, Zaratti.

Al capoverso comma 4-bis, prima delle parole: in applicazione dell'articolo 24 *sono premesse le seguenti parole:* Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in

tema di conformazione alle tipologie societarie per l'esercizio di attività professionali.

***0. 17. 196. 2.** De Mita.

ART. 17.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali, intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.

17. 196. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 20. 21
DEL GOVERNO.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

0. 20. 21. 1. Carrescia.

Al comma 4-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: L'esclusione della soppressione disposta dal presente comma non opera con riferimento alle fattispecie traslative di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ed all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 1, comma 576, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ivi comprese le

operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001.

0. 20. 21. 2. Paglia, Pellegrino, Zaratti.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli atti di cessione a qualsiasi titolo da parte di enti locali relativi ad aree di edilizia residenziale pubblica o agevolata in favore di soggetti privati per la realizzazione o il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario sono assoggettati alle imposte di registro ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna. La presente disposizione è estesa agli atti di cessione disposti in base a leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia popolare.

0. 20. 21. 3. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard.

ART. 20.

Dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

4-bis. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È, altresì, esclusa la soppressione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

20. 21. Il Governo.

ART. 26.

Dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:

8-bis. Il comma 12, dell'articolo 3-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.

26. 66. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 35. 125
DEL RELATORE.

Sopprimere i commi 1, 3, 4, 6, 8, 9.

0. 35. 125. 4. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Sopprimere il comma 1.

0. 35. 125. 5. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

I commi 1, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale.

6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistono vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in im-

pianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni.

7. Nel caso in cui in impianti di incenerimento e di coincenerimento localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani e speciali prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura minima di 20 euro e quella massima di 40 euro, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extra regionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.

0. 35. 125. 8. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono individuati nel territorio na-

zionale: gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.

0. 35. 125. 6. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.

0. 35. 125. 7. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con proprio decreto, individua gli impianti di incenerimento esistenti o da realizzare solo se effettivamente necessari, articolati per regione e tenendo conto della pianificazione regionale, in considerazione di una loro progressiva riduzione ai fini del pieno rispetto della gerarchia dei rifiuti, di cui alla Direttiva 2008/98/CE, recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e degli obiettivi nazionali di raccolta differenziata e di riciclaggio previsti dalla normativa vigente.

0. 35. 125. 12. Zaratti, Pellegrino.

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sostituire le parole:* capacità degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati *con le seguenti:* capacità di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento esistenti;

2) *al comma 3:*

a) *dopo le parole:* di recupero energetico da rifiuti *inserire le seguenti:* su richiesta del gestore;

b) *sostituire la parola:* devono *con la seguente:* possono;

c) *nell'ultimo periodo dopo le parole:* degli impianti esistenti, *inserire le seguenti:* qualora la Valutazione di Impatto Ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico;

3) *al comma 7 sostituire le parole:* euro 20 *con le seguenti:* euro 30;

4) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

« 8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità per gli impianti di cui al comma 1 sono ridotti alla metà »;

5) *al comma 11, capoverso comma 3-bis, aggiungere in fine le seguenti parole:* ; va garantita, in ogni caso, la salute

pubblica e l'alto grado di protezione dell'ambiente;

6) *al comma 12, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , definendo una percentuale minima di polietilene al di sotto del quale il contributo non è dovuto.

0. 35. 125. 9. Bratti, Cominelli, Arlotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* e gli impianti di incenerimento *fino a:* il conferimento dei rifiuti in discarica *con le seguenti:* con l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto;

b) *sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:*

«2. Ai medesimi fini di al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento a freddo degli impianti di recupero materia ove vengono svolte attività di preparazione per il riutilizzo, di pre-selezione meccanica, di compostaggio, nonché ogni altro sito attualmente esistente nel territorio nazionale o approvato e già previsto nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito ove siano poste in essere operazioni a freddo di recupero di materia dai rifiuti, nonché l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto. Gli impianti di cui al presente comma costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.

3. Con il decreto di cui al comma 2, è stabilito il fabbisogno nazionale residuo dei predetti impianti, al fine di conseguire i progressivi obiettivi di riciclaggio di cui

all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, nel rispetto della Comunicazione sull'economia circolare COM(2014)398 e la proposta di Direttiva COM(2014)397, contestualmente alla predisposizione di un piano di progressiva dismissione degli impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, nonché degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

4. Fino all'emanazione del decreto di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono essere autorizzati nuovi impianti di incenerimento con o senza recupero di energia.

5. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 2 e 3 sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 8 e 9.

0. 35. 125. 10. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire il periodo: individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo. *con il seguente:* individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento, per i rifiuti urbani e speciali, e coincenerimento, per i soli rifiuti speciali non pericolosi, in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento e coincenerimento con recupero energetico da realizzare per coprire il fabbisogno residuo.

***0. 35. 125. 13.** Castiello.

Al comma 1, sostituire le parole: individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo. *con le seguenti:* individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento, per i rifiuti urbani e speciali, e co-incenerimento, per i soli rifiuti speciali non pericolosi, in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento e co-incenerimento con recupero energetico da realizzare per coprire il fabbisogno residuo.

***0. 35. 125. 2.** Busin, Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: a livello nazionale *inserire le seguenti:* con l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto.

0. 35. 125. 11. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1 sostituire le parole: per coprire il fabbisogno *con le seguenti:* l'eventuale fabbisogno con riferimento alla potenziale complessiva di carico termico.

0. 35. 125. 3. Carrescia.

Al comma 2 dopo le parole: CER 200108 *aggiungere le seguenti:* 200201 e 200302.

0. 35. 125. 14. Carrescia.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la produzione di compost di qualità.

0. 35. 125. 15. Zolezzi, Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Segoni, Mannino.

Sopprimere il comma 3.

***0. 35. 125. 16.** Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Terzoni, Segoni, Vignaroli.

Sopprimere il comma.

***0. 35. 125. 17.** Pellegrino, Zaratti.

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: sia esistenti e *sostituire la parola:* devono *con:* possono;

sopprimere il comma 5;

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli Impianti sono tenuti a versare, oltre alla tariffa prevista dagli Enti d'ambito della regione di destinazione, un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima della quota annuale degli ammortamenti degli impianti e della quota di remunerazione del capitale investito, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extraregionale. Il contributo è versato a cura del gestore fino a un massimo dell'80 per cento su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani, la parte residua sarà versata dal gestore ai Comuni compresi entro un raggio di 4 km dall'impianto per gli stessi scopi.;

al comma 9 sostituire le parole: commi 3, 5 e 8 *con le seguenti:* commi 3 e 8.

0. 35. 125. 18. Bratti, Marco Di Maio, Arlotti.

Al comma 3 sostituire le parole: devono essere autorizzati *con le seguenti:* possono essere autorizzati, su domanda del gestore da presentare entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

Conseguentemente, sopprimere le parole: Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0. 35. 125. 19. Carrescia.

Al comma 3 aggiungere le parole: In assenza di compatibilità ambientale coerente con il nuovo assetto operativo essa deve essere riesaminata tenendo in considerazione nella fase autorizzativa lo stato della qualità dell'aria così come previsto dalla Direttiva 2008/50 recepita dal decreto legislativo n. 155 del 2010.

0. 35. 125. 20. Carrescia.

Sopprimere il comma 4.

0. 35. 125. 21. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Al comma 5, dopo le parole: esistenti *aggiungere le seguenti:* fra quelli di cui al comma 1.

0. 35. 125. 22. Carrescia.

Sopprimere il comma 6.

0. 35. 125. 23. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Al comma 6, dopo le parole: al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, *aggiungere le seguenti:* seguendo il principio di prossimità.

0. 35. 125. 24. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger.

Al comma 6, sostituire le parole: a solo rischio infettivo, *con le seguenti:* che contengono « Frasi di rischio per la salute » come individuate dal Regolamento (CE) n. 1272/2008).

0. 35. 125. 25. Carrescia.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: che disciplinano la materia, *aggiungere le seguenti:* solamente qualora sia dimostrato che l'eventuale incenerimento non sia fonte di più grave impatto sanitario e/o ambientale, e.

0. 35. 125. 26. Pellegrino, Zaratti.

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Nel caso in cui in impianti di incenerimento e di coincenerimento localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani e speciali prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura minima di 20 euro e quella massima di 40 euro, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extra regionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.

0. 35. 125. 27. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Al comma 7 le parole da: prodotti in altre regioni, *fino a:* tariffe di gestione dei rifiuti urbani *sono sostituite dalle seguenti:* alle regioni ove sono ubicati gli impianti, di cui al comma 1, viene riconosciuto un tributo di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuti urbani conferito e di 24 euro se prodotti in regioni In cui non è stato conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 152/2006.

Il tributo è versato trimestralmente alla Regione sede dell'impianto e affluisce su un apposito fondo destinato alla prevenzione della produzione di rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata e ad interventi di bonifica ambientale che i Comuni devono sostenere in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. Il 10 per cento del tributo è trasferito dalla regione al Comune sede dell'impianto ed il 5 per cento ai Comuni confinanti in proporzione alla loro popolazione ed è destinato dai medesimi al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.

0. 35. 125. 28. Carrescia.

Al comma 7, sostituire le parole: di euro 20, *con le seguenti:* di euro 25.

0. 35. 125. 29. Busin, Grimoldi.

Sopprimere il comma 8.

***0. 35. 125. 30.** Pellegrino, Zaratti.

Sopprimere il comma 8.

***0. 35. 125. 31.** Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità per gli impianti di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

0. 35. 125. 32. Tino Iannuzzi.

Sopprimere il comma 9.

***0. 35. 125. 33.** Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Sopprimere il comma 9.

***0. 35. 125. 34.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 11, capoverso 3-bis, sostituire le parole: devono essere avviati a smaltimento *con le seguenti:* il Presidente della Regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea,.

0. 35. 125. 36. Mariani.

Al comma 12 alla lettera b) sostituire la parola: deve *con la seguente:* può *e alla lettera e) dopo le parole:* percentuale di polietilene contenuta nel bene *inserire le seguenti:* che non può essere inferiore al 50 per cento.

0. 35. 125. 37. Bratti.

Al comma 13 sostituire le parole: dei relativi importi *con le seguenti:* degli importi dei contributi medesimi.

0. 35. 125. 38. Busin, Grimoldi.

ART. 35.

Sostituire l'articolo 35 con il seguente:

ART. 35.

(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio; Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per la integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici individuati con CER 200108 per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio.

3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-*sexies* del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, così come modificato con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria così come previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010.

4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4, del punto R1, dell'allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.

6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio

infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-*bis*, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto ed il rifiuto; a tal fine sono adeguate le autorizzazioni integrate ambientali nei termini sopra stabiliti.

7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di euro 20, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extraregionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.

8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotto alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui.

9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10. Al comma 9-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: « il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono aggiunte le seguenti: « , anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti, ».

11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo:

« 3-*bis*. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che devono essere avviati a smaltimento fuori dal territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 »;

12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, del consiglio di amministrazione del Consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico »;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità del contributo di cui al comma 10, lettera *b*). »;

13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del trenta per cento dei relativi importi.

35. 125. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 38. 176
DEL RELATORE.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: « A tal fine, i gestori concordano con il Ministero dell'Ambiente e con l'ARPA territorialmente competente un piano di monitoraggio e controllo degli impianti affinché nel periodo di sospensione dell'esercizio di detti impianti sia evitato ogni rischio per l'ambiente e fa salute »;

b) al comma 11-quater sostituire le parole da « I gestori » a « attività di produzione » con le seguenti: « I gestori degli impianti, entro un anno dalla sospensione di cui al comma 11-ter, possono comunicare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente la ripresa dell'attività di produzione ». Sostituire il secondo periodo con il seguente: « Al decorso del predetto termine di un anno, si applicano le norme di cui alla Parte quarta, titolo V in tema di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati »;

c) al comma 11-septies, dopo le parole: « regioni » inserire le seguenti: « dei comuni ».

0. 38. 176. 2. Crippa.

Al comma 11-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine, i gestori concordano con il Ministero dell'Ambiente e con l'ARPA territorialmente competente un piano di monitoraggio e controllo degli impianti affinché nel periodo di sospensione dell'esercizio di detti impianti sia evitato ogni rischio per l'ambiente e la salute.

0. 38. 176. 1. Crippa.

Al comma 11-quater sostituire le parole da: I gestori a: attività di produzione con

le seguenti: I gestori degli impianti, entro un anno dalla sospensione di cui al comma 11-ter, possono comunicare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente la ripresa dell'attività di produzione.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al decorso del predetto termine di un anno, si applicano le norme di cui alla Parte quarta, titolo V in tema di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.

0. 38. 176. 3. Crippa.

Al comma 11 dopo le parole: regioni *inserire le seguenti:* dei comuni.

0. 38. 176. 4. Crippa.

ART. 38.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Considerate le mutate esigenze del mercato elettrico e la conseguente modalità di utilizzo degli impianti di produzione, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività del settore elettrico e al fine di garantire il contenimento dei costi energetici, i gestori di impianti termoelettrici di potenza nominale maggiore di 300 MW che possono essere eserciti nel rispetto delle AIA vigenti, così come aggiornate dal decreto legislativo 46 del 2014, fermo restando quanto previsto per i casi di definitiva messa fuori servizio degli impianti dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239 convertito in legge 27 ottobre 2003, n. 290, possono, con tempi e modalità da concordare con il Ministero dello sviluppo economico, sospendere temporaneamente l'esercizio di detti impianti di generazione di energia elettrica dando priorità a quelli meno efficienti e con un più elevato livello emissivo.

11-ter. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio si considerano vigenti, fino alla scadenza naturale, le AIA precedentemente rilasciate. A tal fine, i gestori concordano con il Ministero dell'Ambiente una riduzione ed una semplificazione delle attività di monitoraggio e controllo degli impianti affinché sia evitato ogni rischio per l'ambiente e la salute.

11-quater. I gestori degli impianti possono in qualsiasi momento comunicare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'Ambiente la ripresa dell'attività di produzione fermo restando l'obbligo di rispetto della normativa in materia ambientale e l'applicazione del piano di monitoraggio e controllo previsto in AIA per l'impianto in esercizio. Per quegli impianti considerati strategici ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale, così come individuati con successivo provvedimento dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente in caso di cessazione dell'esercizio non vengono implementati i piani di dismissione.

11-quinquies. Nel caso in cui i gestori di impianti di generazione di energia elettrica intendano invece procedere alla reindustrializzazione dei siti, trova applicazione per tali siti quanto disposto dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35.

11-sexies. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

38. 176. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 42. 02 DEL GOVERNO.

Aggiungere, infine, il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro, per l'anno 2014, per le finalità di cui al comma 320 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

0. 42. 02. 1. Busin, Grimoldi.

Dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:

ART. 42-bis.

« I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono fissati in 30 mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in 36 mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, i termini relativi agli interventi per i quali la domanda ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

42. 02. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

**PROPOSTE EMENDATIVE 22.03 E 38.177 DEL RELATORE
E 20.22, 20.23 E 26.67 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 20. 22
DEL GOVERNO.**

Alla lettera a) dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *inserire le seguenti:* fermo restando la verifica a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare – da condursi con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai commi 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies* – della presenza di immobili di proprietà delle stesse pubbliche amministrazioni, da non alienare, in ordine ai quali avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite

Conseguentemente

alla lettera b), dopo le parole: della legge 12 novembre 2011, n. 782 *inserire le seguenti:* e l'esito della verifica, a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare – da condursi con le modalità di cui all'articolo

3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai commi 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies* – della presenza di immobili di proprietà delle stesse pubbliche amministrazioni, da non alienare, in ordine ai quali avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.

0. 20. 22. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 20.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. All'articolo 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: "degli enti territoriali", sono aggiunte le seguenti: "e delle altre

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

b) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: “che intendono dismettere”, sono aggiunte le seguenti: “, le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.” ».

20. 22. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 20. 23
DEL GOVERNO.

Sopprimere la lettera a).

0. 20. 23. 1. De Rosa, Daga, Busto, Zozzezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Sopprimere la lettera b).

0. 20. 23. 4. De Rosa, Daga, Busto, Zozzezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Alla lettera b), dopo le parole: agenzia del demanio inserire la seguente: non;

Conseguentemente sopprimere le parole da: salvo parere fino a dalla richiesta.

0. 20. 23. 6. De Rosa, Daga, Busto, Zozzezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Alla lettera b) sopprimere le parole: da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

0. 20. 23. 7. De Rosa, Daga, Busto, Zozzezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Sopprimere la lettera c).

0. 20. 23. 8. De Rosa, Daga, Busto, Zozzezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

ART. 20.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*quater* è soppresso;

b) al comma 2-*quinquies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.”;

c) al comma 2-*sexies*, nel primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il”, e la parola: “comunicano”, è sostituita da: “comunica”; dopo il secondo periodo è aggiunto in fine il seguente: “In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.” ».

20. 23. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22. 03
DELLA RELATRICE.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: , imprese e società agricole, artigiane ed edili.

0. 22. 03. 1 Carrescia, Taricco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, come annualmente determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 22. 03. 2 Busin, Grimoldi.

ART. 22.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).

1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge, enti locali o scuole.

22. 03. La Relatrice.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 26. 67
DEL GOVERNO.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) alla fine del secondo capoverso del comma 1, dopo le parole: « corso di finanziamento. » inserire il periodo: « Il progetto di recupero dovrà privilegiare l'assegnazione ad associazioni o piccole imprese, giovani imprenditori e *start-up*, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio ».

0. 26. 67. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio alla concessione della locazione, a canone agevolato, sull'immobile interessato ».

0. 26. 67. 6. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: patrimonio pubblico sono aggiunte le parole: ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.

0. 26. 67. 8. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: allo sviluppo economico e sociale con le seguenti parole: alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

0. 26. 67. 7. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 1, alle lettere b) d) e), sostituire le parole: una proposta con le parole: una proposta di piano, programma, progetto.

0. 26. 67. 9. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari ».

0. 26. 67. 12. Basilio, Rizzo, Artini, Corda, Tofalo, Paolo Bernini, Frusone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 2, punto c), dopo le parole: il Ministero della difesa aggiungere: di concerto con il Ministero dell'ambiente.

0. 26. 67. 14. Busto, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti con le parole: ferme restando le volumetrie, le superfici e le sagome esistenti.

0. 26. 67. 20. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

ART. 26.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, la parola: demaniali, è sostituita dalla seguente: pubblici;*

b) *al comma 1, nel primo periodo, le parole: L'accordo, sono sostituite dalle seguenti: In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo; nel secondo periodo, le parole: un proprio progetto, sono sostituite dalle seguenti: una proposta; le parole: al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo, sono sostituite dalle seguenti: all'Agenzia del demanio che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa; dopo la parola: finanziamento, sono inserite le seguenti: valorizzazione o alienazione; il terzo periodo è soppresso;*

c) *al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: Il Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio ed il Ministero della difesa, laddove le operazioni di cui al presente articolo ricomprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più utili alle proprie*

finalità istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

d) *al comma 3, nel primo periodo, le parole: e il Ministero della difesa possono, sono sostituite dalle seguenti: , d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2, può; le parole: un progetto, sono sostituite dalle seguenti: una proposta; le parole: del progetto, sono sostituite dalle seguenti: della proposta;*

e) *al comma 4, nel primo periodo, le parole: il progetto, sono sostituite dalle seguenti: la proposta; le parole: ovvero con il Ministero della difesa, sono sostituite dalle seguenti: , e con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2;*

f) *al comma 6, le parole: ovvero il Ministero della difesa procedono, sono sostituite dalle seguenti: e il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2,;*

g) *al comma 7, dopo le parole: variante urbanistica, sono aggiunte le seguenti: , ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti;*

h) *al comma 8, le parole: del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono sostituite dalle seguenti: del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare limitatamente agli immobili della difesa, di concerto con il Ministro della difesa.*

26. 67. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 38. 177
DEL RELATORE.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: sviluppo economico aggiungere le seguenti: e sentito il parere*

dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici;

b) *dopo le parole*: medesimi siti *aggiungere le seguenti*: a condizione che il 90 per cento dell'energia elettrica prodotta sia destinata all'autoconsumo;

c) *dopo le parole*: alla disciplina comunitaria in materia *aggiungere le seguenti*: di sostenibilità dei bioliquidi;

d) *infine aggiungere il seguente periodo*: Il Ministero dello Sviluppo economico nel definire le condizioni previste dalla presente norma dovrà computare gli incentivi precedentemente erogati all'impianto.

0. 38. 177. 1. Crippa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: sviluppo economico *aggiungere le seguenti*: e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici.

0. 38. 177. 2. Crippa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: medesimi siti *aggiungere le seguenti*: a condizione che il 90 per cento dell'energia elettrica prodotta sia destinata all'autoconsumo.

0. 38. 177. 3. Crippa.

Dopo le parole: La predetta maggiore valorizzazione sono *inserite le seguenti*: , calcolata con meccanismi tali da garantire, anche in via anticipata, la copertura dei costi residui di investimento nonché gli afferenti costi di riconversione,.

0. 38. 177. 4. Zan.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: alla disciplina comunitaria in materia *aggiungere le seguenti*: di sostenibilità dei bioliquidi.

0. 38. 177. 5. Crippa.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'applicazione della presente disposizione non possono derivare incrementi della tariffa della fornitura del gas naturale ai clienti finali.

0. 38. 177. 6. Busin, Grimoldi.

In fine aggiungere il seguente periodo: Il Ministero dello sviluppo economico nel definire le condizioni previste dalla presente norma dovrà computare gli incentivi precedentemente erogati all'impianto.

0. 38. 177. 7. Crippa.

ART. 38.

All'articolo 38 aggiungere il seguente comma:

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, e in conformità alla disciplina comunitaria in materia.

38. 177. La Relatrice.

ALLEGATO 3

DL 133/2014 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: relativi all'accesso primario e secondario con le seguenti: « relativi alla rete di accesso ».

***0. 6. 55. 6.** (Nuova formulazione) Bargero.

Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: relativi all'accesso primario e secondario con le seguenti: « relativi alla rete di accesso ».

***0. 6. 55. 3.** (Nuova formulazione) Abrignani.

Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: relativi all'accesso primario e secondario con le seguenti: « relativi alla rete di accesso ».

***0. 6. 55. 4.** (Nuova formulazione) Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.

Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: relativi all'accesso primario e secondario con le seguenti: « relativi alla rete di accesso ».

***0. 6. 55. 7.** (Nuova formulazione) Caparini, Busin, Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera c), punto 3), secondo periodo, dopo le parole: 50 milioni di euro aggiungere le seguenti: , ma in tal caso dovrà essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi.

0. 6. 55. 10. Scotto, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, capoverso 7-quinquies dopo le parole: servizi di rete a banda ultra larga aggiungere le seguenti: con caratteristiche di rete, di cui ai punti a) e b) del comma 7-quater, uguali o superiori a quelle per il quale si richiede il contributo.

0. 6. 55. 17. Coppola.

Al comma 1, capoverso 7-octies, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: sentiti, per quanto di competenza, i ministeri competenti nonché,

0. 6. 55. 24. (Nuova formulazione). Dorina Bianchi, Tancredi.

Al comma 3, capoverso 87-ter le parole: della rete di comunicazione elettronica, sono sostituite dalle seguenti: delle reti di comunicazione elettronica.

0. 6. 55. 29. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.

Al comma 4, dopo le parole: o la modifica aggiungere le seguenti: di impianti delle reti di comunicazione elettronica o.

0. 6. 55. 36. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignaroli.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, 259, dopo le parole: « società controllate o collegate » sono aggiunte le seguenti: « fatta salva la fornitura di servizi di accesso ad Internet mediante l'impiego di reti *wireless* funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali ».

0. 6. 55. 42. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e/o loro modifiche che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni e/o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'ENAC, all'Aeronautica Militare ed all'ENAV per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.

5-ter. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea le tempistiche di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente, si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 81-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259.

0. 6. 55. 44. Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e

ultralarga l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assenti o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

***0. 6. 55. 45.** (Nuova formulazione) Martinelli, Castiello, Distaso, Romele, Vella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli as-

sensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

***0. 6. 55. 46.** (Nuova formulazione). Palmieri, Vella, Latronico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, 259, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88» sono aggiunte le seguenti: «e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici».

0. 6. 55. 48. Palmieri, Vella, Latronico.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche).

1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

«7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;

b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;

c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:

1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies;

2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies;

3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro. In questo caso i benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi alla dichiarazione dei redditi ed alla determinazioni del calcolo dell'Irap relativi all'anno 2016.

d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Il termine è di 3 anni in caso di investimenti superiori ai 50 milioni di euro.

7-quater. Ai fini della presente normativa si intende per:

a) rete a banda ultralarga a 30Mbits: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie

in grado di erogare un servizio di connettività con banda di *download* di almeno 30Mbits e di *upload* di almeno 3Mbits una determinata area;

b) rete a banda ultralarga a 100Mbits: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di *download* di almeno 100Mbits e di *upload* di almeno 10Mbits su una determinata area;

c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle sopraindicate lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubblica amministrazione, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita ed assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.

7-quinquies. Sono ammessi a contributo tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui al punto c) del comma *7-quater*), purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga. Sono ammessi al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. Nella stessa area i benefici di cui all'articolo *7-sexies* possono essere concessi solo ad un soggetto.

7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma *7-ter* possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7-septies. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31

gennaio 2015, per ottenere i benefici di cui al comma *7-sexies*, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuarsi sul sito *web* del Ministero dello sviluppo economico. Sul sito *web* è inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30Mbits e a 100Mbits. Nei casi di conflitto di prenotazione, oltretutto per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, il beneficio è riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati da soluzioni tecnologiche più evolute.

Nei 3 mesi successivi alla prenotazione l'operatore deve, a pena di decadenza, trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione C2012 n. 9833 della Commissione europea.

Entro il 30 aprile 2015 il MISE pubblicherà l'insieme delle aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento affinché l'amministrazione possa verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti e ha l'obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Sia in fase di progettazione che di gestione il Ministero ha la facoltà di predisporre ogni tipologia di controllo si renda necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti.

7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità ope-

rative e di controllo attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonché il procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto definisce, altresì, le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, onde garantire il conseguimento delle finalità sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 finale del 18 dicembre 2012 ».

2. All'articolo 6, comma 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « ripristino del manto stradale » sono inserite le seguenti: « nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti »;

b) dopo le parole: « banda larga e ultralarga », è soppressa la parola: « anche ».

3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 « Codice delle comunicazioni elettroniche », e successive modificazioni, dopo l'articolo 87-bis è inserito il seguente:

« ART. 87-ter. – (Variazioni non sostanziali degli impianti). – 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1.5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e

del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli ».

4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0.5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo.

5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « degli edifici come ambienti abitativi » sono soppresse e dopo le parole: « pertinenze esterne » sono aggiunte le seguenti: « con dimensioni abitabili ».

6. 55. Il Relatore.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

g-bis) le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, « Codice delle comunicazioni elettroniche », e successive modificazioni, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici.

6. 42. Coppola, Catalano, Oliaro, Meta, Gadda.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione del « Progetto strategico nazionale per la Banda Ultralarga » autorizzato dalla Commissione europea, utilizzando le risorse iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6.43. (Nuova formulazione) Coppola, Catalano, Oliaro, Meta, Gadda.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Creazione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture).

1. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura delle infrastrutture presenti sul territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, nonché le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo o aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture. I dati così ricavati devono essere resi disponibili in formato di dati di tipo aperto ed interoperabile, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attua-

zione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro e non oltre i 120 giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche dati contenenti informazioni sulle infrastrutture sia di tipo nazionale che locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

6. 06. Coppola, Catalano, Oliaro, Meta, Gadda.

Al comma 2, capoverso 135-bis, comma 3, sostituire le parole: predisposto alla banda larga con le seguenti: edificio predisposto alla banda larga.

0. 6. 07. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica).

1. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

« 4-ter. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei ed in appoggio ai percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni all'immobile, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno e

pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

ART. 135-bis.

(Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici).

1. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1° luglio 2015 in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intendono tutte le installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

2. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1° luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico per l'Edilizia. Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione

con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

3. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria e non vincolante, ai fini di cessione, affitto o vendita dell'immobile, « predisposto alla banda larga ». Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1,2,3.

6. 07. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 15.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. 25. Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. 30. Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: « funzionamento ed esercizio » aggiungere le seguenti: « , ad esclusione dei beni

immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni ».

***15.01.** Mariani

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: « funzionamento ed esercizio » aggiungere la frase: « , ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni ».

***15. 02.** Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: « funzionamento ed esercizio » aggiungere le seguenti: « , ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni ».

*** 15. 05.** De Mita.

Sostituire le parole: o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari *con le seguenti:* o che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.

0. 15. 010. 1. Abrignani.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

1. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo le parole: « il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa » sono aggiunte le seguenti: « o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari ».

15. 010. Il Relatore.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo).

1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un

canone annuo superiore ad euro 250 mila, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti.

18. 11. Taranto, Martella, Benamati, Bargerò, Basso, Bini, Cani, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Minnucci, Montroni, Petitti, Paolo Rossi, Scuvera, Senaldi, Simoni, Taricco, Tidei.

ART. 30.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: produzioni agricole e agroalimentari *fino alla fine della lettera con le seguenti:* iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015 delle produzioni agricole ed agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano.

30. 3. Romanini, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: rafforzamento organizzativo *aggiungere le seguenti:* delle *start up* nonché.

30. 38. Mucci.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. L'ICE – Agenzia presenta ogni anno alle competenti commissioni parla-

mentari una relazione sugli interventi svolti e in particolare sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del *made in Italy* e dell'attrazione degli investimenti all'estero.

30. 40. (Nuova formulazione) Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole di eccellenza e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del *made in Italy*, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di identità.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.

3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

30. 02 (Nuova formulazione). Pastorelli, Di Lello, Zaccagnini.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, *con le seguenti:* 10 per cento.

34. 1. Mariani, Borghi.

ART. 34.

All'articolo 34, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per la selezione delle tecnologie di bonifica *in situ* più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizione di sicurezza in termini di rischi sanitari e ambientali. ».

***34. 11.** (Nuova formulazione) Vignali, Tancredi.

All'articolo 34, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per la selezione delle tecnologie di bonifica *in situ* più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizione di sicurezza in termini di rischi sanitari e ambientali. ».

***34. 44.** (Nuova formulazione) De Mita.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « La carat-

terizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, ma a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il comma:

1-bis. Il progetto di bonifica di cui al comma 1 di un sito di estensione superiore a quindicimila metri quadrati può essere attuato in non più di tre fasi ciascuna delle quali soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a quattrocentomila metri quadrati, il numero delle fasi o lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico cronoprogramma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'Autorità competente. Il cronoprogramma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relative all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.

34. 3. (Nuova formulazione) Borghi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. Per gli affidamenti comunque definiti e denominati di lavori e servizi attinenti la materia delle bonifiche ambientali è fatto obbligo per l'Ente o l'Autorità procedente di pubblicare nel proprio sito WEB il curriculum del soggetto affidatario e dell'ultima visura camerale dello stesso disponibile.

34. 41. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 8, sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: del comma 7.

34. 6. (Nuova formulazione) Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Nei siti inquinati di proprietà di Enti territoriali, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richieste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

7-bis. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 7, gli Enti territoriali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web « <http://certificazionecrediti.mef.gov.it> » della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano, entro i seguenti termini perentori:

a) 30 novembre 2014, per l'annualità 2014;

b) 28 febbraio 2015, per l'annualità 2015;

c) 28 febbraio 2016, per l'annualità 2016.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7, pari a 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto-

namento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

34. 46. Dallai, Cenni.

ART. 36.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

17-bis. Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie per le attività di cui all'ultimo periodo del comma precedente, le somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal contitolare di ciascuna concessione devono essere riassegnate entro sessanta giorni e possono comunque essere utilizzate anche nel successivo esercizio finanziario.

17-ter Le risorse versate entro il 30 ottobre di ogni esercizio finanziario dai soggetti proponenti le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 136 del 1999 e dell'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze al Capitolo 2701/P.G. 28 IdV 1.2. dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono utilizzabili anche nell'esercizio finanziario successivo per le spese di funzionamento e di istruttorie per le attività istituzionalmente svolte dalla competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

36. 29. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Istituzione del Fondo per la pro-

mozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una *social card* nei territori interessati alle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi);

b) Al comma 2, le parole: alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti sono sostituite dalle seguenti: alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una *social card*;

c) al comma 4 dopo le parole: « Ministro dello sviluppo economico » sono inserite le seguenti: d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate,.

36. 2. (Nuova formulazione) Speranza, Antezza, Folino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il 50 per cento delle aliquote di prodotto derivanti dalle produzioni di idrocarburi nel mare territoriale sono destinate ai comuni prospicienti la linea di costa in corrispondenza con le aree di insediamento degli impianti *offshore*; tali risorse sono destinate a interventi infrastrutturali e occupazionali in materia ambientale, sicurezza idrogeologica del territorio salvaguardia delle coste, secondo le modalità stabilite con apposito disciplinare.

36. 8. Dorina Bianchi, Vignali, Tancredi.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Interventi a favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi).

1. All'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85, 90 e 91 del decreto legislativo n. 624 del 1996, sia rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata dalla misura del trenta per cento di tali maggiori entrate e per dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012, continua a trovare applicazione per le parti non modificate dal presente articolo.

36.07. (Nuova formulazione) Antezza.